



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede legale in via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma, nella persona del legale rappresentante, prof. Alessandro Finazzi-Agrò, in seguito per brevità denominata Università Tor Vergata

E

La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, con sede legale in piazza Firenze, 27 - 00186 Roma, nella persona del legale rappresentante, prof. Giovanni Puglisi, in seguito per brevità denominata Commissione UNESCO

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, [redacted], con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, nella persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prof. Fabio Pistella, in seguito per brevità denominato CNR

PREMESSO CHE

- I soggetti sopra indicati hanno manifestato l'interesse comune a costituire una Rete internazionale di ricerca per la protezione giuridica dei beni culturali, in seguito per brevità denominata anche "Rete", ravvisando l'esigenza di studiare e promuovere una tutela internazionale dei Beni Culturali per ciò che concerne i profili dell'organizzazione giuridica.
- L'iniziativa ha sollecitato l'attenzione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il quale ne ha apprezzato in una nota del 1 ottobre 2004 gli obiettivi di rilievo internazionale



l'interesse connesso al particolare ruolo dell'Italia nel settore, dichiarando la disponibilità a sostenere le eventuali azioni promosse per quanto di propria competenza:

- I soggetti sopra indicati ritengono di poter sviluppare azioni comuni funzionali allo sviluppo della Rete sopra citata, in una fase iniziale di studio e di progettazione, ed in una successiva di realizzazione di iniziative congiunte in forma strutturalmente organizzata, ad esempio consortile, previa verifica della reperibilità delle necessarie risorse finanziarie;
- I soggetti sopra indicati in successivi incontri hanno analizzato, dibattuto e precisato i termini ed i ruoli di partecipazione alla summenzionata Rete, termini e ruoli dei quali è opportuna una formalizzazione anche per assicurarne trasparenza ed inequivoca osservanza;

SI CONVIENE, CONSIDERANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL'ACCORDO, QUANTO SEGUE

ART. I

I soggetti sopra elencati si impegnano a partecipare, in attuazione e nel rispetto delle proprie finalità statutarie ed istituzionali, ad una iniziativa condivisa da realizzarsi tramite la costituzione una Rete Internazionale per la Ricerca e i Servizi sulla Protezione Giuridica dei Beni Culturali.

L'iniziativa si svilupperà, in una prima fase della durata massima di un triennio, mediante azioni concordate e programmate congiuntamente, coordinate da un Comitato paritetico, composto da un rappresentante per ogni ente partecipante, d'ora in avanti denominato Comitato, che si riunirà presso



la sede di uno dei soggetti partecipanti, di regola presso l'Università di Roma "Tor Vergata", e sarà presieduto dall'esponente dell'Ente che ospita la riunione.

Ciascuna delle parti del presente protocollo di intesa si impegna a designare il proprio rappresentante ed a coprire le eventuali spese di partecipazione alle riunioni del Comitato, nonché a fornire, secondo programmi approvati dal Comitato all'unanimità, spazi, strutture, conoscenze e personale, sopportando anche eventuali oneri connessi, come ad esempio quelli della copertura assicurativa per la parte di impegno di competenza e nei limiti di azione posti dai rispettivi ordinamenti e dalle fattuali condizioni operative.

Le parti del presente protocollo di intesa si impegnano, quando l'attività della Rete lo rendesse opportuno anche in considerazione della acquisizione di risorse fornite da terzi o del coinvolgimento di ulteriori enti o imprese nella iniziativa, alla costituzione di un consorzio - eventualmente in forma di società consortile a responsabilità limitata - ai sensi degli artt. 2602-2615 del codice civile, avente ad oggetto le attività protezione giuridica internazionale dei beni culturali e quelle connesse di ricerca, elaborazione di modelli di regolamentazione, sviluppo di rapporti internazionali funzionali, organizzazione e monitoraggio di azioni di vigilanza.

Più in particolare, sarebbero fra l'altro da ricomprendere nell'azione consortile, e prima ancora nella progettazione promossa e realizzata dal Comitato nella prima fase di azione, attività volte a:

- sviluppare la dialettica interaccademica in materia;
- promuovere il dibattito giuridico nazionale ed internazionale sui temi della valorizzazione e della tutela dei beni culturali;



- affermare e valorizzare la cultura giuridica italiana in materia di protezione e gestione di beni culturali- sia come servizio alle amministrazioni italiane che ai governi esteri e alle OO.PP.;
- contribuire alla cooperazione e al dialogo interculturale e allo sviluppo economico endogeno, attraverso la formazione di esperti giuridici locali.

In relazione alla prospettiva di adesione alla Rete di altri soggetti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali - che in linea di principio viene valutata con favore - si concorda che il criterio rilevante di giudizio per le adesioni stesse sia il riconoscimento di un interesse mutualistico all'iniziativa in grado di esprimere sinergie e sintonia con l'azione comune.

ART. 2

La regolamentazione dell'iniziativa sarà improntata a criteri di flessibilità e sarà realizzata, oltre che nelle presenti intese, in un Regolamento di funzionamento del Comitato - che precisi anche gli impegni propri di ciascuna parte nel quadro dei rispettivi ordinamenti - e successivamente nell'atto costitutivo del Consorzio qualora questo fosse costituito. Tale atto costitutivo dovrà prevedere, oltre agli organi previsti dalla legge, un comitato tecnico-scientifico competente per i profili di orientamento nel settore interessato.

ART. 3

Nella formazione degli organi del Consorzio, con cariche della durata di tre anni, le parti si impegnano a ricercare di comune accordo soluzioni che assicurino un'azione improntata ai principi di economicità, trasparenza e correttezza. Più in particolare, essi ritengono che - nel rispetto dei principi

della collaborazione e della ricerca del consenso comune in ogni sede, e comunque assicurando ad ogni soggetto partecipante per quanto possibile presenza e tutela degli interessi in ogni organo anche a mezzo di rappresentanti che esprimono la categoria istituzionale, di ricerca o eventualmente imprenditoriale dei partecipanti medesimi - ai partecipanti alle presenti intese sia riservata la designazione congiunta del Presidente, e con il medesimo incluso, della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del pari quella del Presidente, e con il medesimo incluso della maggioranza dei componenti del comitato tecnico-scientifico. L'attività svolta, sulla quale dovrà essere garantita informazione ai consorziati tale da consentire la vigilanza, potrà essere soggetta anche al controllo di un organo interno, se previsto dalla legge, del quale dovranno assicurarsi funzionalità ed autonomia di azione.

ART. 4

Le parti si impegnano a sostenere l'azione del Consorzio che gestirà la Rete, quando costituito, con i mezzi consentiti dai rispettivi ruoli istituzionali.

In particolare l'Università Tor Vergata e gli altri partecipanti alle presenti intese, ciascuno con la specializzazione dell'impegno consentito dal proprio ruolo istituzionale concederanno, secondo programmi concordati, l'utilizzazione degli spazi e dei servizi generali adeguati allo sviluppo dell'iniziativa, metteranno a disposizione i materiali funzionali allo studio, coordineranno la messa a punto del progetto di ricerca, forniranno il know-how tecnico-scientifico in loro possesso e la disponibilità di ricercatori e tecnici, coordinando le future attività svolte congiuntamente. Ad eventuali altri partecipanti di natura imprenditoriale sarà fatto carico delle risorse



economiche necessarie per la costituzione e gestione del Consorzio e per la ~~attuazione~~ delle procedure di finanziamento, in particolare provvedendo alle spese per la costituzione del Consorzio stesso. Ove tali partecipanti non siano presenti e non sia possibile godere di risorse esterne di diversa natura, le parti delle presenti intese si impegnano a valutare la possibilità di concorrere, in linea di principio paritariamente, all'impegno economico richiesto, nei limiti d'azione posti dai rispettivi ordinamenti e dalle rispettive disponibilità finanziarie.

ART. 5

Le parti, nella fase di avvio dell'iniziativa individuano nella definizione del progetto e nella ricerca dei relativi finanziamenti l'obiettivo prioritario da perseguire e da sostenere con risorse materiali ed immateriali. Le parti concordano che il presente protocollo d'intesa sia parte integrante e sostanziale dei loro accordi al pari del Regolamento del Comitato e dell'atto costitutivo del Consorzio, quando tali atti siano da loro sottoscritti. Le parti concordano che a ciascuna di esse nei rapporti esterni, sia relativi alla acquisizione di beni e servizi, sia al trasferimento di beni, servizi e risultati, sia accordata preferenza a parità di condizioni rispetto ad eventuali terzi interessati.

ART. 6

E' fatta salva per ciascun partecipante all'iniziativa, la possibilità di recedere per gravi e giustificati motivi, con preavviso di almeno due mesi e nei termini meno gravosi per l'iniziativa comune; nel caso di esercizio del diritto di recesso e nell'ipotesi di mancata liquidazione del Consorzio, qualora questo sia costituito, resta ferma l'esigenza di adottare soluzioni

capaci di conciliare la continuazione dell'attività della Rete, tali da non compromettere lo svolgimento e i risultati delle azioni in corso e da non comportare rischio di inadempimento di obbligazioni ascritte nei confronti di terzi.

ART. 7

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 8

I presenti patti e il Consorzio di cui all'articolo 1 avranno durata di quattro anni. Alla scadenza potrà esservi una proroga di anno in anno in difetto di diversa volontà degli enti e delle imprese partecipanti, comunicata con almeno quattro mesi di preavviso agli altri soggetti partecipanti alla Società, salva diversa scelta maturata di comune accordo.

ART. 9

Il presente atto, redatto in quattro copie, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. Le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 03 MAR. 2005

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'
IL RETTORE**

(Prof. Alessandro Finazzi Agrò)



[Handwritten signature]

↓